



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
Via Orto Sacramento n. 5 - 87010 SAN SOSTI (CS)
Tel. 0981/691008 – Codice Fiscale 92011860787 – Codice Meccanografico CSIC814004 – Codice Univoco UF0I65
Email: csic814004@istruzione.it – PEC csic814004@pec.istruzione.it - sito web: www.comprensivosansosti.edu.it

Prot. n. 2357

San Sosti 08/11/23

Ai Docenti
Alle famiglie
Sito Web

Oggetto: Abolizione obbligo di richiesta dei certificati medici per le assenze degli alunni per malattia superiori a 5 giorni.

Gentili docenti,

La Regione Calabria ha emesso la L.R. n° 46 del 25 ottobre 2023, opportunamente allegata in copia, avente ad oggetto: **Integrazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso).**

Tale disposizione normativa integra la L.R. n° 19/2001 aggiungendo l'art. 29-bis che testualmente dispone: *“...Per favorire la semplificazione amministrativa in materia igienico-sanitaria nell'ambito scolastico, nella regione Calabria è abolito l'obbligo di presentazione dei certificati medici per la riammissione oltre cinque giorni di assenza di cui all'articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), salvo quanto previsto dai provvedimenti adottati, a livello nazionale o locale, per fronteggiare le malattie infettive e diffuse in attuazione della normativa vigente. L'abolizione di cui al presente articolo riguarda le scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle dell'infanzia e nidi...”*.

Alla luce di quanto sopra **non è più obbligatorio richiedere alle famiglie il certificato medico per le assenze per malattia superiori a 5 giorni ai fini della riammissione in classe degli alunni.**

La nuova legge regionale prevede, infatti, che tale certificato venga richiesto specificamente solo per le malattie soggette a notifica al servizio di igiene pubblica della ASP che hanno periodi di isolamento domiciliare ben stabiliti. In tutti gli altri casi di assenza dell'alunno per malattia (cioè quasi tutti), la giustificazione diventa, quindi, un atto amministrativo che deve essere regolato tra l'istituzione scolastica e la famiglia.

II DIRIGENTE SCOLASTICO

Ing. Gianfranco Maletta

*[Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.3, D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993]*